

# CITTA' DI BENEVENTO

Numero Interno 197 del 23/12/2015

## Originale di deliberazione della Giunta Comunale di Benevento

N. 192

Del 30.12.2015

**OGGETTO: ART.159 D.Lgs. n.267/2000 - Individuazione somme impignorabili 1° semestre 2016 ( 01/01-30/06/2016).**

L'anno 2015 il giorno 30 del mese di dicembre alle ore 11.30 nella sala Giunta di Palazzo Mosti, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori:

		Presente
Ing. Fausto Pepe	Sindaco	<u>SI</u>
Avv. Raffaele Del Vecchio	Vice Sindaco	<u>SI</u>
Rag. Enrico Castiello	Assessore	<u>SI</u>
Dr. Francesco Saverio Coppola	Assessore	<u>SI</u>
Dr. Nicola Danilo De Luca	Assessore	<u>NO</u>
Dr. Pietro Iadanza	Assessore	<u>SI</u>
Avv. Cosimo Lepore	Assessore	<u>SI</u>
Avv. Maria Iele	Assessore	<u>SI</u>
Sig. Umberto Panunzio	Assessore	<u>SI</u>
Zollo Giuseppe	Assessore	<u>SI</u>

Totale Presenti.....9.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Partecipa in qualità di *Segretario Generale Dott.*

*Dott. Gianluigi...*

con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 T.U. 267/2000).

Il Presidente Ing. Fausto Pepe, nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha approvato il provvedimento entro riportato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Ing. Fausto Pepe

IL SEGRETARIO GENERALE  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianluigi...

PREMESSO che l'art. 159 del D.lgs. 18 agosto 200 n. 267 stabilisce:

1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n.1034 e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924 n.1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.

OSSERVATO che la Corte Costituzionale, con ordinanza n.83 del 12/3/2003, ha rappresentato che la norma in esame "limitandosi a fissare una semplice modalità dell'azione esecutiva, evidentemente funzionale all'esigenza di imprimere -secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 della stessa norma una specifica destinazione alle risorse finanziarie dell'ente locale a tutela dell'interesse pubblico", non risulta di per sé lesiva né del diritto di agire in giudizio né del principio di eguaglianza garantito dall'art.3 della Costituzione";

RILEVATO che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 211 del 4 giugno 2003, ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, "nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture, così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente".

VISTO l'art. 27, comma 13, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 e l'art. 3 quater della legge 24 aprile 2002 n. 75 che dispongono "non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le Tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno" così come è inoperante il pignoramento sull'importo delle anticipazioni di liquidità della Cassa DD.PP. concessa ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 35/2013, convertito nella legge 6 giugno 2013 n.64 e s.m.e i.;

VISTO l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 che individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i sottostanti servizi locali indispensabili dei Comuni:

- servizi connessi ad organi istituzionali
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale
- servizi di anagrafe e di stato civile
- servizio statistico
- servizi connessi con la giustizia
- servizi di polizia locale e amministrativa
- servizio della leva militare
- servizio protezione civile, pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica
- servizi di istruzione primaria e secondaria

- . servizi necroscopici e cimiteriali
- . servizi di fogne e depurazione
- . servizi di nettezza urbana
- . servizi di viabilità e di illuminazione pubblica

VISTO che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro che un'apposita disposizione di legge o provvedimento ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (cfr. Cassazione civ., sez. I del 10.7.86 n. 4496) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi d'investimento nei servizi indispensabili, con specifico vincolo di destinazione;

PRECISATO che il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e la conseguente loro restituzione all'Istituto tesoriere sono operazioni che hanno il solo fine di fronteggiare provvisori squilibri tra i flussi di entrata e quelli di spesa e garantire, di conseguenza, il regolare pagamento degli stipendi, oneri, mutui, e servizi indispensabili. Infatti, ai sensi della vigente normativa (articolo 8, comma 3, decreto legge 2/1977; articolo 4 D.M. 26 luglio 1985; articolo 10 bis commi 4 e 5 e articolo 11 decreto legge 359/87; articolo 222 del decreto legislativo n.267/2000), il tesoriere è obbligato ad effettuare le anticipazioni richieste nei limiti disposti dalla legge e ad estinguerle non appena abbia acquisito introiti non soggetti a vincolo di destinazione, al fine, appunto, di ammortizzare gli squilibri che si verificano tra i flussi di entrata e quelli di spesa, pertanto, le operazioni di concessione e restituzione dell'anticipazione di tesoreria sono operazioni ininfluenti ai fini della tutela dei creditori pignoranti e le somme a tali titoli movimentate devono intendersi somme vincolate per legge fintanto che sono destinate, per l'appunto, a garantire il regolare pagamento delle spese citate nel suindicato articolo 159 del T.U.E.L. n.267/2000 ;

CONSIDERATO che, ai sensi delle richiamate disposizioni, necessita stabilire un vincolo di impignorabilità sulle disponibilità finanziarie destinate alla copertura dei servizi pubblici indispensabili e delle spese obbligatorie per legge sostenute dall'Amministrazione comunale, onde evitare gli effetti negativi di eventuali procedure esecutive da parte di creditori dell'ente, relativamente al primo semestre 2016;

DATO ATTO che:

- non sono soggetti ad esecuzione forzata tutte le somme incamerate le quali abbiano specifica destinazione vincolata per le quali vi sia una espressa disposizione legislativa che specificamente le sottragga alla procedura espropriativa;

- ai sensi del comma 4 del citato articolo 159 le procedure esecutive intraprese in violazione del precedente comma 2 non determinano vincoli sulle somme e non pongono limitazioni all'attività del tesoriere comunale;

RILEVATO che per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui sopra, è necessario che l'organo esecutivo con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere comunale, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;

RICHIAMATO l'art. 2 del DM 28 ottobre 2015, pubblicato nella G.U. del 31 ottobre 2015 n. 254, che ha differito dal 31 dicembre 2015 al **31 marzo 2016** il termine per la deliberazione del **bilancio di previsione** per l'anno 2016;

CONSIDERATO, che, conseguentemente, fino alla predetta data, gli enti locali operano in regime di esercizio provvisorio secondo le regole del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 10.09.2015, esecutiva ai sensi di legge, qui richiamata, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ;

VISTO, inoltre, quanto disciplinato dall'Allegato n. 2 del D.Lgs. n. 118/2011 in merito all'esercizio provvisorio, ed in particolare dove viene stabilito che " *in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione approvato* ";

RITENUTO per quanto sopra, ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del già citato Decreto Legislativo n. 267/2000 che le somme da considerarsi non soggette ad esecuzione forzata riferite al primo semestre 2016 siano costituite dalle somme indicate nell'allegato "A", per complessivi € **46.565.397,13**, che costituisce parte integrante e sostanziale, fatte salve le diverse disposizioni contenute in successivi atti normativi;

RILEVATO che ai sensi del citato art. 159 non sono ammesse esecuzioni forzate presso soggetti diversi dal tesoriere comunale;

FATTO salvo ogni altro vincolo stabilito dalla vigente normativa in materia finanziaria e contabilità degli enti locali;

OSSERVATO che non sussistendo altre limitazioni ai pagamenti, tutti i mandati a titolo diverso da quelli vincolati potranno essere emessi con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità, secondo l'ordine cronologico di ricezione degli atti di liquidazione ovvero entro le rispettive scadenze per i pagamenti aventi carattere periodico;

**PROPONE**

per i motivi esposti in premessa

1. di QUANTIFICARE, relativamente al 1° semestre 2016, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alle finalità previste dall'art. 159 del D.Lgs. 267/2000, come risulta dall'allegato "A" al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

2 - di NOTIFICARE copia del presente provvedimento all'Unicredit - filiale di Benevento nella sua qualità di tesoriere pro-tempore dell'Ente per i conseguenti adempimenti di legge;

3 - di DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

Benevento,

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Claudio Uccelletti

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile.

Benevento,

Il Dirigente Settore Gestione Economica  
Dott. Claudio Uccelletti

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la proposta del Responsabile Servizio Finanziario e ritenuta meritevole di approvazione;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio competente per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità contabile;

Visto lo Statuto, il regolamento di contabilità e gli altri regolamenti comunali;

Visti gli atti richiamati in premessa;

Ritenuto opportuno approvare la proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;


**DELIBERA**

1. di approvare la quantificazione preventiva delle somme non pignorabili - art. 159 D. Lgs 267/2000, necessarie per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali, per le rate di mutui e prestiti e per l'espletamento dei servizi indispensabili desumibili dal prospetto A, qui allegato e formante parte integrante e sostanziale dell'atto, per il semestre 1° gennaio -30 giugno 2016 per l'importo di euro 46.565.397,13 fatte salve le diverse disposizioni legislative in merito ed i successivi atti derivanti dall'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale che, ai sensi dell'art. 243-quater, commi 1 e 3, del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha sospeso le azioni esecutive intraprese nei confronti dell'Ente, garanzia rafforzata dall'articolo 3, comma 1 e comma 2 della legge 2 maggio 2014, n. 68 che testualmente recita: "1. Al comma 5, dell'articolo 243-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Fino

*alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese" 2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 573 e' inserito il seguente: "573- bis. Per l'esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, e' data facolta' di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del diniego. .... Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto Testo Unico."*

2. di precisare che le somme relative ai fondi accreditati dallo Stato, dalla Regione, da altri Enti Pubblici o Privati, con specifico vincolo disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalita' pubbliche sono impignorabili, cosi' come l'addizionale I.R.P.E.F, ai sensi del combinato disposto dell'art.27, comma 13, della legge 448/2001 e dell'articolo 3 quater della legge 24 aprile 2002, n.75, cosi' come e' inoperante il pignoramento sull'importo dell'anticipazione di liquidita' della Cassa DD.PP. concessa ai sensi dell'art.1, comma 13, del D.L. 35/2013, convertito nella legge 6 giugno 2013, n.64;
3. di disporre che i pagamenti a titolo diverso da quelli vincolati potranno essere eseguiti con le modalita' stabilite nel regolamento di contabilita', secondo l'ordine cronologico di ricezione degli atti di liquidazione ovvero entro le rispettive scadenze per i pagamenti avente carattere periodico nel rispetto del dettato della sentenza della Corte Costituzionale n.211/2003 la quale ha ribadito che l'impignorabilita' delle somme sia soggetta non solo al rispetto dell'ordine cronologico delle fatture o degli atti di impegno ma anche alla specificita' della destinazione delle somme per i servizi essenziali;
4. di onerare la Segreteria Generale alla notifica della presente deliberazione al tesoriere comunale pro-tempore, cosi' come di inviare copia dell'atto, munito degli estremi dell'avvenuta notifica al tesoriere, ai Sigg.dirigenti per i consequenziali provvedimenti derivanti dall'obbligo di rispettare quanto sancito dalla normativa vigente in ordine all'impignorabilita' delle somme

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.



SERVIZI INDISPENSABIL'ART.1 D.M. 28 maggio 1993	1° gennaio/31 marzo 2016 EURO	1° aprile /30 giugno 2016 EURO	totale
.servizi connessi ad organi istituzionali	89.628,75	349.628,75	439.257,50
.servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale	5.169.925,58	6.169.925,58	11.339.851,16
.servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	36.683,75	96.683,75	133.367,50
.servizi di anagrafe e di stato civile	10.562,75	20.562,75	31.125,50
.servizio statistico	3.000,00	7.000,00	10.000,00
.servizi connessi con la giustizia	74.575,06	274.575,06	349.150,12
.servizi di polizia locale e amministrativa	127.397,77	133.399,76	260.797,53
.servizio della leva militare	0,00	0,00	0,00
.ser. protezione civile, pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica	22.200,00	22.200,00	44.400,00
.servizi di istruzione primaria e secondaria	403.471,00	803.471,00	1.206.942,00
.servizi necroscopici e cimiteriali	148.488,25	248.488,25	396.976,50
.servizi di fognie e depurazione	957.575,00	2.957.575,00	3.915.150,00
.servizi di nettezza urbana	3.376.115,30	5.376.115,30	8.752.230,60
.servizi di viabilità e di illuminazione pubblica	4.745.814,66	6.745.814,66	11.491.629,32
<b>TOTALE SERVIZI INDISPENSABILI</b>	<b>15.165.437,87</b>	<b>23.205.439,86</b>	<b>38.370.877,73</b>
Spese per il personale ( retribuzioni+contributi+irap)	4.337.146,86		4.337.146,86
Spese mutui	67.502,41	3.789.870,13	3.857.372,54
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>19.570.087,14</b>	<b>26.995.309,99</b>	<b>46.565.397,13</b>

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del messo comunale,

### CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo pretorio comunale il giorno **31 DIC. 2015** per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. 267/2000) (N. .... del Reg. Pubbl.)
- è stata trasmessa in elenco in pari data con nota ..... di prot. ai Capigruppo consiliari (art. 125, comma 2 del T.U. 267/2000);

Li **31 DIC. 2015**

Il Messo Comunale

IL MESSO COMUNALE  
(Sergio GAGLIARDI)

Il Segretario Generale

Dr. Claudio Uccelletti

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

### CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ..... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'Albo (art. 134, comma 3°, T.U. 267/2000).

Il Segretario Generale

Dr. Claudio Uccelletti